

Nota sentenza a cura di Paolo Comuzzi

Premessa

Il tema oggetto di discussione parte dalle fatture false e qui si ha una discussione in merito all'articolo 2 ed all'articolo 3 della normativa penale tributaria (pagina 2 della sentenza). Nello specifico la discussione è tra

IDEOLOGICAMENTE FALSE (articolo 2)

MATERIALMENTE FALSE (articolo 3)

Lo sviluppo

La contestazione che viene mossa dal ricorrente è solo relativa alla qualificazione giuridica della sua condotta (è pacifico che il soggetto abbia messo costi fittizi con fatture false ma resta da vedere come andiamo a inquadrare la fattispecie).

In sostanza il ricorrente dice: ho usato fatture materialmente false e non ideologicamente false e quindi il mio comportamento cade nell'articolo 3 della normativa penale tributaria e non nell'articolo 2 della stessa.

La Corte risponde (pagina 3 della sentenza) che questa interpretazione non regge

Orbene, la tesi difensiva, come già rilevato dai giudici di merito, non può trovare accoglimento, non ravvisandosi valide ragioni per superare l'affermazione di questa Corte (consolidatasi invero dopo una iniziale differente interpretazione richiamata nel ricorso), secondo cui il reato di frode fiscale ex art. 2 del d. lgs. n. 74 del 2000 è configurabile ogniqualvolta il contribuente, per effettuare una dichiarazione fraudolenta, si avvalga di fatture o altri documenti che attestino operazioni non realmente effettuate ...

E prosegue dicendo che questa interpretazione vale anche dopo la riforma dei reati tributari (pagina 4 della sentenza).

La Corte di Cassazione (sempre a pagina 4) indica che “... *la condotta illecita presenta ora una struttura bifasica passando attraverso l'effettuazione di operazioni simulate ovvero l'utilizzo di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e, congiuntamente, a indurre in errore la Amministrazione Finanziaria ...*”

Sempre la Corte prosegue (pagina 5) nel dire che il riferimento al nuovo articolo 3 della normativa penale tributaria non incide sulla interpretazione quale è stata data fino ad oggi e quindi (sempre a pagina 5) la stessa afferma

Dunque, analizzando l'intero quadro normativo di riferimento, deve ritenersi che il profilo distintivo tra le fattispecie di cui agli art. 2 e 3 sia rimasto quello non dell'operazione compiuta, ma del modo in cui è documentata, rilevando dunque la natura dello strumento usato per commettere la dichiarazione fraudolenta, dovendosi cioè circoscrivere l'ambito applicativo dell'art. 2 alle ipotesi in cui la frode fiscale venga attuata mediante l'utilizzo di una fattura o altro documento avente "rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie", essendo indifferente in tal senso che la falsificazione sia di tipo ideologico o materiale.

In buona sostanza il disvalore della condotta si collega all'utilizzo di una documentazione che in buona sostanza è solo apparente (pagina 5 in fondo).